

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 15 novembre 2017, n. 27071

Rilevato che:

1. La CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione con la quale era stato respinto il ricorso proposto da A.P. avverso ruolo e cartella di pagamento emessi per IRPEF ed ILOR, anni di imposta 1991 e 1992. Il giudice di appello ha affermato che la cartella di pagamento, assolvendo ad una funzione meramente riscossiva, non doveva obbligatoriamente indicare le modalità di calcolo degli interessi - come sostenuto dal contribuente- in quanto tali chiarimenti erano già indicati nell'avviso di accertamento.
2. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi, ai quali replicano l'Equitalia ETR SPA e l'Agenzia delle entrate con separati controricorsi. La memoria depositata dal contribuente risulta tardiva.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

Considerato che:

1.1. Primo motivo - Si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000 in combinato disposto (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) da parte della CTR, per avere negato che la cartella dovesse essere motivata in merito alla norma disciplinatrice, alle percentuali ed ai criteri di calcolo e liquidazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo del tributo.

Secondo il contribuente, erroneamente era stata ritenuta legittima la cartella priva di tali indicazioni, posto che - contrariamente a quanto assunto dalla CTR -, la liquidazione degli interessi non era avvenuta in sede di avvisi di accertamento costituenti la fonte della loro iscrizione a ruolo.

1.2. Secondo motivo - Si denuncia la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.).

Secondo il ricorrente la CTR ha erroneamente assunto che gli avvisi di accertamento, atti presupposti, contenessero le indicazioni circa le modalità di calcolo degli interessi, di modo da rendere legittima la successiva cartella, mentre - al contrario - erano privi di tali elementi.

1.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione; sono fondati e vanno accolti.

1.4. Come si evidenzia dalla lettura della sentenza, la cartella venne emessa, in ragione di avvisi di accertamento che erano stati impugnati, solo all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Nel caso in esame, quindi, trova diretta applicazione il principio già espresso da questa Corte, in ragione del quale «in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata; non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata



in vigore della legge n. 212 del 2000 dev'essere allegata la sentenza» (Cass. nn. 15554/2017, 8651/2009; cfr. in motivazione Cass. n. 4516/2012).

La Commissione, nel disattendere tale principio, non ha nemmeno chiarito sulla scorta di quali specifici elementi di fatto fosse addivenuta alla contraria conclusione e la decisione risulta viziata.

2. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla CTR della Puglia in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

